

Edizione di giovedì 7 maggio 2015

CRISI D'IMPRESA

[Vademecum su transazione fiscale e crisi da sovraindebitamento](#)

di **Alessandro Bonuzzi**

AGEVOLAZIONI

[Novità modello IRAP 2015: la deduzione per incremento occupazionale](#)

di **Federica Furlani**

IMPOSTE SUL REDDITO

[Reddito estero e calcolo del credito per imposte estere](#)

di **Fabio Landuzzi**

IVA

[La territorialità IVA della fornitura di stand fieristici](#)

di **Marco Peirolo**

CONTENZIOSO

[Per la Cassazione l'omesso Reverse charge non genera danni erariali](#)

di **Francesco Greggio**

BUSINESS ENGLISH

[Head of household, Dependent: come tradurre "capofamiglia" e "persona a carico" in inglese](#)

di **Stefano Maffei**

CRISI D'IMPRESA

Vademecum su transazione fiscale e crisi da sovraindebitamento

di **Alessandro Bonuzzi**

La [circolare dell'Agenzia delle Entrate n.19/E](#) di ieri fornisce importanti chiarimenti relativamente alle modifiche legislative e agli interventi giurisprudenziali in materia di **transazione fiscale**, nonché ai nuovi **istituti riguardanti la crisi dei soggetti esclusi dall'ambito di applicazione delle procedure concorsuali**.

La transazione fiscale, che è disciplinata dall'**art.182-ter** della L.F., costituisce una particolare procedura transattiva tra il contribuente e il fisco che, sebbene autonoma, si inerisce nell'ambito del **concordato preventivo** e dell'**accordo di ristrutturazione dei debiti**. In tal senso, si rileva che per intraprendere la richiesta di ammissione alla procedura di transazione fiscale è infatti necessaria la preliminare verifica dei presupposti stabiliti per l'accesso alla procedura del concordato preventivo oppure dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

L'Agenzia delle Entrate con la circolare in commento chiarisce la disciplina dettata dall'art.182-ter a seguito delle modifiche apportate dall'**art.29 del D.L. n.78/2010** e alla luce degli ultimi orientamenti della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale.

In primo luogo, viene confermata la speciale natura delle disposizioni sulla transazione fiscale la quale rappresenta una eccezionale **deroga** disposta dal legislatore **al principio di indisponibilità della pretesa tributaria** da parte dell'Amministrazione finanziaria (Corte costituzionale sentenza n.225 del 2014).

In secondo luogo, rettificando le precedenti indicazioni fornite con la circolare n.40/E/2008 e sposando l'indirizzo della Cassazione (sentenze nn.22931 e 22932 del 2011), l'Agenzia chiarisce che **la presentazione della domanda di transazione fiscale da parte del debitore non costituisce condizione di ammissibilità della proposta di concordato preventivo**. In altre parole, essa non rappresenta un obbligo per il debitore, il quale, pertanto, nell'ambito del concordato, può chiedere la falciatura dei debiti tributari pur in assenza della domanda di transazione fiscale. In questo caso, tuttavia, l'omologazione del concordato non comporta l'effetto di consolidamento del debito tributario proprio della transazione.

Viene, poi, ribadito il principio secondo cui, a prescindere dalla presenza o meno di una transazione fiscale, il **credito Iva** deve sempre essere **pagato per intero** in quanto risorsa propria dell'Unione europea; in tal senso, per tale tipologia di credito è consentita esclusivamente – al massimo – una **transazione dilatoria**. Peraltro, per espressa previsione normativa, ciò vale anche con riferimento alle ritenute operate e non versate.

Per quanto riguarda, invece, **gli istituti relativi alla crisi dei soggetti esclusi dalla disciplina della legge fallimentare**, la circolare n.19 dedica ampio spazio alle procedure previste dalla Legge n.3/2012, volte a gestire le situazioni di crisi che riguardano tali contribuenti:

- **accordo di composizione della crisi,**
- **piano del consumatore e**
- **liquidazione dei beni.**

In tutte e tre le procedure tra i debiti risanabili rientrano anche quelli di **natura fiscale**, fermo restando che per l'**iva** e per le **ritenute** è possibile la sola dilazione del pagamento. In ogni caso, lo stato economico del **sovraindebitamento** rappresenta il presupposto di accesso; con tale termine deve intendersi *“la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”* (art.6, comma 2, lett. a), L.n.3/2012).

Nello specifico, sia l'accordo di composizione della crisi che il piano del consumatore richiedono l'omologa del **giudice** e riguardano gli **imprenditori commerciali** che operano sotto le soglie stabilite dall'art.1 della L.F., gli **imprenditori agricoli**, le **associazioni professionali**, le **start up innovative** costituite ai sensi dell'art.31 del D.L. n.179/2012 e i **consumatori privati persone fisiche**.

La procedura di accordo prevede, appunto, il raggiungimento di un **accordo con una parte qualificata** della massa dei creditori; coloro che non aderiscono alla proposta sono comunque vincolati. Diversamente, nella procedura di piano **non è richiesta l'adesione dei creditori**, poiché ciò che rileva è la convenienza della proposta e la meritevolezza del debitore.

In alternativa all'accordo e al piano, il debitore può attivare con ricorso proposto al Tribunale competente il procedimento di **liquidazione del patrimonio**, che implica lo **spossessamento** di tutti i suoi beni, salvo i crediti di necessari al mantenimento, i beni segregati, le cose impignorabili per legge e altri crediti impignorabili. Tale procedura è attivabile anche per **“conversione”**, in ipotesi di annullamento o di risoluzione dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano.

Infine si precisa che rimane **escluso** dalla liquidazione del patrimonio il debitore che:

- è soggetto a procedure concorsuali diverse dall'accordo, dal piano e dalla liquidazione del patrimonio;
- ha fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, alle procedure relative all'accordo, al piano e alla liquidazione del patrimonio.

AGEVOLAZIONI

Novità modello IRAP 2015: la deduzione per incremento occupazionale

di **Federica Furlani**

Nel quadro IS del modello IRAP 2015 è stato previsto il **nuovo rigo IS6 "Deduzione per incremento occupazionale"**, introdotto a seguito della riproposizione della deduzione IRAP per gli incrementi occupazionali, questa volta a regime, ad opera dell'art. 1, comma 132, Legge n. 147/2013.

IS6	Deduzione per incremento occupazionale	1	2	Deduzione
-----	--	---	---	-----------

La deduzione per incremento occupazionale spetta a **tutti i soggetti passivi IRAP ad esclusione delle Amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici** e quindi a:

- società di capitali (srl, spa, sapa, cooperative, mutue assicurazioni, ecc.) ed enti commerciali;
- società di persone (snc, sas) incluse le società semplici;
- imprese individuali;
- lavoratori autonomi sia in forma individuale che associata;
- produttori agricoli titolari di reddito agrario, esclusi quelli in regime di esonero (volume d'affari annuo non superiore a € 7.000);
- enti non commerciali;
- società ed enti non residenti.

Le condizioni richieste per poter fruire della deduzione sono:

- **l'effettuazione di nuove assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato;**
- alla fine del periodo d'imposta in cui sono effettuate le nuove assunzioni (intendendosi per tali anche le eventuali trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato), deve risultare **incrementato il numero dei lavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero medio dei lavoratori con medesimo contratto relativo al periodo d'imposta precedente**. Deve pertanto sussistere una differenza positiva tra la consistenza di fine periodo d'imposta e la media del periodo d'imposta precedente.

La deduzione spetta per **ciascun nuovo lavoratore assunto per il periodo d'imposta in cui è avvenuta l'assunzione con contratto a tempo indeterminato e per i due successivi periodi**

d'imposta, sempre che permanga il medesimo rapporto di impiego.

La **suddetta deduzione decade** se, nei periodi d'imposta successivi a quello in cui è avvenuta l'assunzione, il numero dei lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo d'imposta di assunzione.

La deduzione compete in **misura pari al minore tra**:

- **il minore dei seguenti importi**:
 - il del personale neoassunto;
 - valore massimo di **15.000 euro** per ciascun nuovo dipendente assunto (valore da raggugliare alla durata del rapporto di lavoro nell'anno);
- **l'incremento complessivo del costo del personale** classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile.

La deduzione per incremento occupazionale è inoltre **cumulabile con la deduzione c.d. cuneo fiscale**.

Nell'ipotesi di **imprese di nuova costituzione** non rilevano gli incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di attività che assorbono anche solo in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti, ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie.

La deduzione spetta quindi alle società neo-costituite solo **qualora le stesse non derivino dall'assorbimento di attività di imprese preesistenti**. In tal caso tutte le nuove assunzioni a tempo indeterminato costituiscono incremento occupazionale posto che la media di occupati nel periodo precedente è pari a zero.

Nel caso di **società controllate e collegate**, l'incremento della base occupazionale va considerato **al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate** ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Di conseguenza, la nuova assunzione a tempo indeterminato effettuata da una società del gruppo consentirà di fruire della suddetta deduzione purché:

- al termine del periodo d'imposta in cui è avvenuta la nuova assunzione il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato sia superiore alla consistenza dei lavoratori, aventi la medesima tipologia di contratto, mediamente occupati presso la stessa società nel periodo precedente;
- nel corso del periodo d'imposta relativo alla nuova assunzione nessun altro soggetto appartenente al gruppo abbia diminuito, in misura pari o superiore, il numero delle

unità occupate con il medesimo contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Per quanto riguarda infine gli **enti non commerciali**, assumono rilevanza, sia per l'attribuzione della deduzione che per il calcolo della base occupazionale, solo i **dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato impiegati nell'attività commerciale**.

In caso di lavoratori impiegati anche nell'esercizio dell'attività istituzionale si considera, sia ai fini dell'individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo incremento, sia ai fini della deducibilità del costo, il solo personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato riferibile all'attività commerciale individuato in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2, D.Lgs. 446/97. Non rilevano ai fini degli incrementi occupazionali i trasferimenti di dipendenti dall'attività istituzionale all'attività commerciale.

IMPOSTE SUL REDDITO

Reddito estero e calcolo del credito per imposte estere

di **Fabio Landuzzi**

La **Circolare n. 9/2015** dell'**Agenzia delle Entrate** si è occupata di numerosi aspetti relativi al funzionamento del complesso meccanismo del **credito per imposte estere** che è disciplinato dall'art.165 del Tuir ma che trova anche diversi collegamenti con le regole contenute nelle **Convenzioni contro le doppie imposizioni** quando stipulate dall'Italia con gli altri Stati.

Uno dei tanti **aspetti controversi** di questo meccanismo riguarda da sempre la modalità di **quantificazione del reddito estero** da porre a **numeratore del rapporto** in base al quale si determina il credito per imposte estere scomputabile dall'imposta italiana. L'interrogativo riguarda se questo valore (il reddito estero), ai fini del rapporto in discussione, debba essere **assunto al lordo** – ovvero, nella misura **pari all'elemento di reddito assoggettato a tassazione** (sovente, mediante ritenuta alla fonte) nello Stato estero – oppure se debba essere assunto secondo una **logica differenziale**, e quindi contrapponendo al ricavo (tassato all'estero) i **relativi costi**.

E' evidente che, se il tema fosse approcciato in termini di mera **omogeneità dei dati** – intesi come **numeratore e denominatore** del fatidico rapporto – si sarebbe indotti a rispondere all'interrogativo sopra esposto dando credito alla tesi della logica differenziale. Tuttavia, questa soluzione incontra quantomeno due **punti di criticità**: il primo è strettamente operativo, in quanto è spesso molto difficile, se non impossibile, poter **correlare all'elemento di reddito tassato** all'estero, **un ammontare di costi** ad esso relativi; inoltre, resterebbe irrisolta alla radice **l'eliminazione della doppia imposizione** in quanto ad un elemento di reddito tassato all'estero (per intero) corrisponderebbe invece l'assunzione di un valore diminuito dai costi ad esso imputati ai soli fini del conteggio della quota di imposta estera recuperabile in Italia.

Il **Commentario Ocse** rimette la scelta alle legislazioni nazionali. L'Italia, da parte sua, non è mai intervenuta normativamente sul punto, fatta salva la comparsa effettuata nello **schema di D.Lgs. n.344/03** di una locuzione con cui si sposava **l'approccio "lordista"**; la versione definitiva dello schema di D.Lgs. non ha poi visto confermato questo passaggio, ma parrebbe che ciò sia stato dovuto per lo più alla necessità di evitare che si potesse fraintendere la portata normativa intendendola come una novità, con l'effetto di sollevare un problema serio per tutti i comportamenti tenuti nel passato. E così la situazione di **apparente incertezza** si è protratta sino ai giorni nostri dove, alla luce del recente intervento dell'Agenzia delle Entrate, può dirsi avere assunto maggiore chiarezza nei termini che qui di seguito possiamo riassumere:

- quando il **reddito estero è prodotto in forma di reddito d'impresa** per mezzo di una

- stabile organizzazione** dell'impresa italiana situata nello Stato estero, il reddito estero da porre a numeratore del rapporto deve essere **determinato al netto dei relativi costi**;
- quando invece si tratta di **redditi diversi da quelli d'impresa**, il reddito estero da porre a numeratore del rapporto va **determinato al lordo dei costi**. L'Agenzia delle Entrate precisa a tale scopo che questa indicazione non deve essere comunque strumentalizzata con operazioni dirette a monetizzare **crediti d'imposta estera non spettanti**, in quanto in tali circostanze si potrebbero configurare comportamenti censurabili alla luce del principio dell'**abuso del diritto**.

E' evidente che l'approccio tratto dall'intervento dell'Agenzia delle Entrate per i redditi prodotti al di fuori di stabili organizzazioni – ad esempio: **interessi, royalty**, ed anche **canoni o corrispettivi assimilati** coperti da imposizione nello Stato della fonte consentita da una previsione convenzionale – appare condivisibile in quanto, come sopra detto, non solo rende operativamente **più semplice la gestione** di questi calcoli, ma soprattutto risulta maggiormente rispondente alla ratio di **eliminare in modo efficace la doppia imposizione**.

IVA

La territorialità IVA della fornitura di stand fieristici

di **Marco Peirolo**

La fornitura di *stand* fieristici con relativo allestimento configura una prestazione di servizi la cui territorialità è stata esaminata dalla Corte di giustizia nella causa C-530/09 del 27 ottobre 2011 (Inter-Mark Group).

Secondo i giudici comunitari, l'operazione in esame può qualificarsi come:

- **prestazione pubblicitaria**, quando lo *stand* è utilizzato per la trasmissione di un messaggio destinato ad informare il pubblico sull'esistenza o sulle qualità di determinati beni/servizi al fine di accrescerne le vendite, oppure quando costituisce una parte indissociabile di una campagna pubblicitaria e concorre alla trasmissione di un messaggio pubblicitario;
- **prestazione accessoria all'attività svolta dall'organizzatore della fiera**, quando consiste nella progettazione e nella messa a disposizione temporanea di uno *stand* per una fiera o un'esposizione, ovvero quando lo *stand* corrisponde ad un modello per il quale l'organizzatore ha stabilito la forma, la dimensione, la composizione materiale o l'aspetto visivo; lo stand può essere utilizzato anche per più eventi, purché nello stesso Paese membro;
- **prestazione di locazione di un bene mobile materiale**, quando lo *stand* è utilizzato per più eventi in più Paesi membri diversi.

È stata, invece, **esclusa** la possibilità di qualificare la fornitura di *stand* con relativo allestimento alla stregua di una **prestazione relativa ad un bene immobile**, soggetta a IVA nel luogo di ubicazione dell'immobile (in senso contrario, si era espressa l'Amministrazione finanziaria nella R.M. 17 agosto 1996, n. 192/E e nella R.M. 21 aprile 1997, n. 70/E). Nella richiamata sentenza si afferma, infatti, che *“la prestazione di servizi contemplata non presenta alcun nesso diretto con un bene immobile, non essendo sufficiente in proposito la sola circostanza che uno stand fieristico o espositivo debba essere puntualmente e temporaneamente installato su un bene immobile, o all'interno del medesimo”*.

In linea con l'orientamento esposto, l'art. 31-*bis* del Reg. UE n. 282/2011, introdotto dal Reg. UE n. 1042/2013, dispone – alla lett. e) del par. 3 – che **non rientrano nell'ambito dei servizi relativi a beni immobili**, la cui territorialità è definita dall'art. 47 della Direttiva n. 2006/112/CE (corrispondente all'art. 7-*quater*, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972), *“la messa a disposizione di stand in fiere o luoghi d'esposizione, nonché servizi correlati atti a consentire l'esposizione di prodotti, quali la progettazione dello stand, il trasporto e il magazzinaggio dei prodotti, la fornitura di macchinari, la posa di cavi, l'assicurazione e la pubblicità”*.

La sentenza Inter-Mark Group si riferisce alla legislazione IVA vigente anteriormente alla riforma operata dalla Direttiva n. 2008/8/CE.

Dal 2011, in particolare, per le fiere ed esposizioni, la territorialità coincide con il luogo di svolgimento dell'evento, per le *“prestazioni di servizi per l'accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, quali fiere ed esposizioni, e servizi accessori connessi con l'accesso prestati a un soggetto passivo”* (art. 53 della Direttiva n. 2006/112/CE). Lo stesso criterio territoriale si applica, limitatamente ai rapporti “B2C”, per le *“prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, quali fiere ed esposizioni, ivi compresi i servizi prestati dall'organizzatore di tali attività, nonché i servizi accessori prestati a una persona che non è soggetto passivo”* (art. 54, par. 1, della Direttiva n. 2006/112/CE).

In pratica, come si evince anche dall'art. 7-*quinquies* del D.P.R. n. 633/1972, per i **rapporti “B2B”**, la regola del **luogo di esecuzione della manifestazione** si applica alle prestazioni di servizi per l'accesso a fiere ed esposizioni e a quelle connesse con l'accesso.

A tale riguardo, un utile contributo all'individuazione dei servizi da ultimo citati è fornito dagli artt. 32, par. 1, e 33 del Reg. UE n. 282/2011, in base ai quali:

- **i servizi aventi per oggetto l'accesso alle manifestazioni** *“comprendono la prestazione di servizi le cui caratteristiche essenziali consistono nel concedere un diritto d'accesso ad una manifestazione in cambio di un biglietto o di un corrispettivo, ivi compreso un corrispettivo sotto forma di abbonamento, di biglietto stagionale o di quota periodica”*; nel novero dei servizi in esame, il par. 2 dell'art. 32 comprende, tra gli altri, il diritto d'accesso a spettacoli, rappresentazioni teatrali, fiere, concerti, manifestazioni sportive e manifestazioni educative e scientifiche, mentre il successivo par. 3 esclude che possa essere considerato *“servizio relativo all'accesso a una manifestazione”* l'utilizzazione degli impianti, sportivi o di altro tipo, a fronte del pagamento di quote d'iscrizione;
- **i servizi accessori all'accesso alle manifestazioni** devono essere forniti separatamente (e dietro corrispettivo) allo spettatore della manifestazione e comprendono, in particolare, l'utilizzazione di spogliatoi o impianti sanitari, ma escludono i semplici servizi di intermediari relativi alla vendita di biglietti.

Per le restanti prestazioni, vale a dire quelle di fornitura ed allestimento di *stand* e, in generale, quelle rese dagli organizzatori ai partecipanti di fiere ed esposizioni, si applica la **regola generale** prevista per le prestazioni di servizi “generiche”, fondata sul Paese del committente (art. 7-*ter*, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972, corrispondente all'art. 44 della Direttiva n. 2006/112/CE).

CONTENZIOSO

Per la Cassazione l'omesso Reverse charge non genera danni erariali

di **Francesco Greggio**

Con la sentenza della **Corte di Cassazione del 15/04/2015 n.7576** i giudici hanno stabilito che non genera danni erariali l'**omesso reverse charge** in relazione ad acquisti intracomunitari, pertanto la violazione commessa ha natura formale.

La fattispecie in esame giunta dinanzi ai giudici ermellini nasce con riferimento ad una società di diritto italiano a causa dell'**omessa integrazione** di fatture di acquisto intracomunitarie di beni, con la conseguente **mancata annotazione** delle stesse nel registro Iva delle fatture emesse, venendo meno alle disposizioni di cui agli art. 46 e 47 del D.L. 331/93.

L'Amministrazione finanziaria, preso atto dell'inadempienza della società, negando il diritto alla detrazione dell'Iva, irrogava una sanzione pari al 100% dell'imposta considerando l'omissione una violazione sostanziale.

In effetti, l'art. 6 del D.Lgs. 471/1997 considera il mancato assolvimento dell'Iva, anche mediante il **meccanismo dell'inversione contabile cd. esterno**, punibile con una sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell'imposta con un minimo di Euro 258.

Solo con riferimento al **reverse charge interno** (artt.17 e 74 del decreto Iva), qualora l'imposta sia stata assolta, ancorchè irregolarmente, dal cessionario o committente ovvero dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto alla detrazione, la sanzione amministrativa è ridotta al 3% dell'imposta irregolarmente assolta, con un minimo di 258 Euro e comunque non oltre 10.000 Euro per le irregolarità commesse nei primi tre anni di applicazione (ex art.6, comma 9-bis, D.Lgs. n.471/97) . Pertanto, in tale fattispecie, tutte le volte in cui in sede di controllo riscontri inadempimenti collegati al meccanismo del **reverse charge**, l'Amministrazione dovrà applicare l'una o l'altra sanzione irrogando quella più grave qualora l'Iva relativa alla specifica operazione non sia stata in alcun modo assolta.

Contrariamente alle pretese dell'Agenzia delle Entrate, la Corte ha concluso che, essendo stati soddisfatti tutti i **requisiti sostanziali**, in quanto gli acquisti delle merci sono stati effettuati da un soggetto passivo d'imposta e finalizzati ad essere impiegati ai fini di operazioni imponibili, l'Amministrazione stessa non può imporre ai fini della detrazione dell'Iva condizioni supplementari che hanno la conseguenza di **vanificare** l'esercizio della detrazione. Inoltre, considerando che l'omissione della doppia annotazione delle fatture non genera alcun danno erariale, poiché il **risultato fiscale** finale sarebbe stato comunque identico sul piano impositivo per effetto della prevista neutralizzazione bilaterale dell'Iva, la violazione non può che essere

qualificata come di natura formale.

Per completezza informativa, occorre precisare che i giudici della sentenza in esame hanno recepito quanto già indicato con la sentenza della **Corte di giustizia europea del 11/12/2014 C-590/13** che ha risolto i dubbi interpretativi della norma in materia di **omesso** reverse charge. Infatti il disposto della sentenza dei giudici comunitari, che peraltro conferma la sentenza dell'8 maggio 2008 della corte di giustizia CEE, relativa alle cause C-95/07 e C-96/07, va a sconfessare la prassi dell'accertamento seguito **dall'Amministrazione finanziaria** italiana, che, nelle operazioni soggette a reverse charge per acquisti intracomunitari di beni e servizi, ha sempre ritenuto il cessionario o il committente responsabile del pagamento dell'imposta, **negandogli** il diritto alla detrazione nel caso in cui al momento dell'accertamento fosse trascorso il termine biennale ai sensi dell'art. 19 del d.P.R 633/72 (**Risoluzione n.56/E/2009**).

Infatti secondo la Corte, il principio di *“neutralità dell'Iva esige che il diritto alla detrazione dell'imposta a monte sia accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche se taluni obblighi formali sono stati omessi dai soggetti”* e non è quindi conforme al diritto comunitario una normativa nazionale che imponga condizioni ulteriori che possano avere l'effetto di vanificare il diritto alla detrazione. Inoltre la stessa fa anche rilevare che nel mancato assoggettamento ad Iva delle operazioni in reverse charge non sussiste il rischio di **danno erariale** per mancate entrate fiscali, in quanto l'imposta a debito e a credito si compensano.

In merito alla possibilità dell'Amministrazione finanziaria di **irrogare sanzioni** prive di ragionevolezza e proporzionalità per punire un'irregolarità formale che non comporti alcuna perdita di gettito per l'erario, i giudici comunitari non si sono espressi in maniera diretta ma suggeriscono un'indicazione al riguardo che la stessa sia *“proporzionale alla gravità dell'infrazione”*, fattispecie che necessariamente deve **essere interpretata** assieme all'art. 3 c.10 L. n.212/2000 (c.d. Statuto del Contribuente) secondo il quale *“le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione...si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta”*.

BUSINESS ENGLISH

Head of household, Dependent: come tradurre “capofamiglia” e “persona a carico” in inglese

di **Stefano Maffei**

Nel mio recente viaggio studio a Philadelphia per praticanti, **avvocati** e **commercialisti** ho avuto occasione di raccogliere il modulo di **denuncia di redditi** statunitense (è definito come *Individual Income Tax Return Form*). Anche negli Stati Uniti, infatti, questa è la stagione delle dichiarazioni, da presentare all'IRS (*Internal Revenue Service* – l'equivalente della nostra **Agenzia delle Entrate**).

È un modulo davvero molto istruttivo, visto che contiene moltissimi termini tipici dell'**area fiscale e tributaria**. In bella evidenza, compare ovviamente *income* (ormai lo sappiamo, significa **reddito**), suddiviso nelle diverse categoria di *salaries, tips (mance), pensions, social security benefits, dividends*. Sono previsti numerosi casi di *tax credit* e anche una sezione apposita per un eventuale *refund* (lett. **rimborso**), nel qual caso va indicato *the amount you overpaid* (l'**ammontare** che è già stato pagato in eccesso).

Utili sono inoltre alcune definizioni dei **soggetti coinvolti** nel processo di compilazione e deposito della dichiarazione.

A fini fiscali, il **coniuge** è definito *spouse*. Chi presenta la dichiarazione deve scegliere una delle seguenti opzioni a) *single* b) *married filing jointly* oppure c) *married filing separately* (a seconda che sia presentata, o meno, una dichiarazione congiunta con il coniuge). Il capofamiglia è *Head of household* mentre i **soggetti a carico** sono *dependents*.

Dependent è termine da sottolineare perché dobbiamo assolutamente evitare di utilizzarlo, come **falso amico**, quando vogliamo descrivere il concetto di **lavoratore dipendente** (che si traduce invece propriamente con *employee*, in contrapposizione con *self-employed*, il **libero professionista**). Il modulo chiede di indicare *Dependent's Social Security Number* e *Dependent's relationship to you* (per giustificare che si tratti effettivamente di persona a carico a termine di legge).

Una casella in basso, richiamati gli opportuni calcoli di addizione e sottrazione, è descritta *amount you owe* espressione che deve tradursi con **ammontare dovuto**.

Per iscrivervi al **nuovo corso estivo di inglese commerciale e legale al Worcester College dell'Università di Oxford** (30 agosto-5 settembre 2015) visitate il sito www.eflit.it

